**Questioni pregiudiziali**

1) Se gli artt. 43 e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un monopolio esistente all'interno di uno Stato e relativo a determinati giochi d'azzardo, quali ad esempio le scommesse sportive, qualora nello Stato membro di cui trattasi manchi, nel complesso, una politica coerente e sistematica di limitazione del gioco d'azzardo, in particolare in quanto gli organizzatori titolari di concessione statale sollecitano la partecipazione ad altri giochi d'azzardo — quali lotterie statali e giochi nei casinò — e inoltre in quanto è consentito che altri giochi potenzialmente idonei a creare dipendenza in misura uguale o maggiore — come le scommesse su determinati eventi sportivi (ad esempio le corse di cavalli) e i giochi con apparecchi automatici — siano gestiti da fornitori di servizi privati.

2) Se gli artt. 43 e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che le autorizzazioni rilasciate dai competenti organi degli Stati membri all'organizzazione di scommesse sportive il cui svolgimento non è limitato al territorio dello Stato membro di cui trattasi, consentono al titolare dell'autorizzazione, nonché al terzo da quest'ultimo incaricato, di offrire e dare esecuzione alle relative proposte contrattuali anche nel territorio degli altri Stati membri senza necessità di ulteriori autorizzazioni nazionali.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 7 settembre 2007 — X B.V./ Staatssecretaris van Financiën**

**(Causa C-411/07)**

(2007/C 283/28)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

*Ricorrente:* X B.V.

*Convenuto:* Staatssecretaris van Financiën

**Questioni pregiudiziali**

1) Se un circuito ottico-elettrico inserito in un involucro di plastica, composto oltre che da un diodo emettitore di luce (light emitting diode o LED), da una pellicola di plastica e da un fotorilevatore, anche da un circuito amplificatore e che è destinato ad essere installato tra l'altro in apparecchi di telecomunicazione e computer, beni elettronici di consumo e macchine industriali, debba essere considerato come una macchina o apparecchio elettrico ai sensi della voce 8543 della NC.

2) Ove si tratti di una parte di una macchina, se la nozione di «dispositivo fotosensibile a semiconduttore» (ivi comprese le cellule fotovoltaiche, anche montate in moduli o costituite in pannelli), di cui alla voce 8541 della NC, debba essere interpretata nel senso che in essa rientra anche un circuito ottico-elettrico come sopra descritto, o se un siffatto prodotto, per la presenza del circuito amplificatore, debba essere considerato come un circuito elettronico integrato, ai sensi della voce 8542 della NC.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern (Germania) il 10 settembre 2007 — Kathrin Haase, Adolf Oberdorfer, Doreen Kielon, Peter Schulze, Peter Kliem, Dietmar Bössow, Helge Riedel, André Richter, Andreas Schneider contro Superfast Ferries SA, Superfast OKTO Maritime Company, Baltic SF VIII LTD**

**(Causa C-413/07)**

(2007/C 283/29)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern

**Parti**

*Ricorrenti:* Kathrin Haase, Adolf Oberdorfer, Doreen Kielon, Peter Schulze, Peter Kliem, Dietmar Bössow, Helge Riedel, André Richter, Andreas Schneider

*Convenute:* Superfast Ferries SA, Superfast OKTO Maritime Company, Baltic SF VIII LTD

**Questioni pregiudiziali**

1) Se l'art. 19, n. 2, lett. a) del regolamento (CE) n. 44/2001 [1] debba essere interpretato nel senso che per lavoratori assunti per lavorare su una determinata nave e che vengono impiegati esclusivamente su tale nave, quest'ultima, in quanto tale, vada considerata il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività;

2) se l'art. 19, n. 2, lett. a), debba essere interpretato nel senso che — in ogni caso quando la nave da considerare luogo di lavoro non viene impiegata esclusivamente o principalmente nelle acque territoriali di un solo Stato, bensì su tratte internazionali, come accade nel caso in esame, dove essa è impiegata come traghetto di linea tra la Germania e la Finlandia — occorre considerare come tribunale del luogo di lavoro abituale il tribunale competente per il porto di immatricolazione o di registrazione della nave, situato nello Stato di cui essa batte bandiera;

3) se si debba ritenere che un lavoratore che esercita la sua attività esclusivamente su una nave determinata che percorre tratte internazionali svolga abitualmente il suo lavoro non in un solo Stato, e che pertanto, per la determinazione del tribunale competente in uno Stato diverso da quello in cui è domiciliato il datore di lavoro, non vada applicato l'art. 19, n. 2, lett. a), bensì l'art. 19, n. 2, lett. b);

4) in quest'ultima ipotesi, se l'art. 19, n. 2, lett. b) deve essere interpretato nel senso che può essere considerato sede d'attività in cui è stato assunto il lavoratore anche un ufficio situato in uno dei porti di scalo regolari della nave, gestito non dal datore di lavoro stesso, bensì da un'altra società, incaricata, dal datore di lavoro, in forza di un contratto di management, di organizzare, in qualità di «Operator» la gestione economica e tecnica della sua nave e che ivi ha alle proprie dipendenze un capo squadra («Crew Manager») tra le cui funzioni rientra il coordinamento dell'assegnazione del personale, qualora i contratti di lavoro non siano stati stipulati in tale ufficio, bensì a bordo della nave, da parte del capitano, e tuttavia in tale ufficio siano consegnati i piani di servizio e ricevuti i certificati di incapacità al lavoro, nonché dichiarate le risoluzioni dei contratti di lavoro dal «Crew Manager» che ivi presta la sua attività lavorativa;

5) qualora la questione sub 4) sia risolta affermativamente:

   a) Se l'acquirente della nave i cui membri dell'equipaggio potevano, ai sensi dell'art. 19, n. 2, lett. b) citare in giudizio il precedente datore di lavoro dinanzi al tribunale del luogo della sede in cui sono stati assunti, possa essere citato dinanzi allo stesso tribunale per il semplice fatto che i lavoratori licenziati fanno valere che i loro rapporti di lavoro sono stati trasferiti all'acquirente in forza di norme nazionali sul trasferimento d'impresa che, a loro avviso, sono applicabili;

   b) se, quando il ricorso è diretto anche contro l'«Operator», così definito sub 4), che ha dichiarato la risoluzione del contratto, questi possa essere citato presso lo stesso tribunale dinanzi al quale è citato il precedente datore di lavoro.

([1]) GU L 12, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore (Italia) il 10 settembre 2007 — Lodato Gennaro & C. SpA/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), SCCI**

**(Causa C-415/07)**

(2007/C 283/30)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale ordinario di Nocera Inferiore

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Lodato Gennaro & C. SpA

*Convenuti:* Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), SCCI

**Questioni pregiudiziali**

Se il diritto comunitario recato dagli Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione, dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, e dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 ([1]) della Commissione, del 5 dicembre 2002, debba essere interpretato nel senso che, per verificare se vi sia stato incremento dei posti di lavoro, si debba operare il confronto tra la media ULA (forza occupazionale) dell'anno precedente all'assunzione e la media ULA dell'anno successivo all'assunzione, o se invece debba essere interpretato nel senso che si debba, o anche solo si possa, operare il confronto tra la media ULA dell'anno precedente all'assunzione ed il dato puntuale della forza lavoro esistente in azienda nel solo giorno dell'assunzione.

([1]) GU L 337, p. 3

**Ricorso proposto l'11 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

**(Causa C-416/07)**

(2007/C 283/31)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: Eleni Tserepa-Lacombe e F. Erlbacher)

*Convenuta:* Repubblica ellenica